



COMUNE DI CHIETI

(VII Settore – Servizio Ambiente)

Prot. n° 5075

Chieti, lì 02.02.2015

Alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento:

Oggetto: intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito industriale ex Zuccherificio, di prop. della ditta ALITEC S.p.A., in via Piaggio – Chieti Scalo. **Convocazione Conferenza dei Servizi per esame nuovo Documento Analisi di Rischio sito specifica.**

Spett.le Regione Abruzzo

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente - Energia

Servizio Gestione Rifiuti

Via Passolanciano n. 75

65100 **PESCARA**

P.E.C.: gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le Provincia di Chieti

Servizio Ecologia, Tutela Ambiente ed Energia

Piazza M. Venturi

66100 **CHIETI**

P.E.C.: ambiente@pec.provincia.chieti.it

Spett.le A.R.T.A.

Dipartimento di Chieti

Via Spezioli n. 52

66100 **CHIETI**

P.E.C.: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Spett.le A.U.S.L.

Dipartimento Igiene Ambientale (Ex Ospedale Pediatrico)

Via N. Nicolini

66100 **CHIETI**

P.E.C.: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it

Spett.le Consorzio Sviluppo Industriale

Chieti - Pescara

Via Tiburtina c/o Aeroporto d'Abruzzo

65100 **PESCARA**

P.E.C.: csichietipescara@pec.it

Al Dirigente del VI Settore Urbanistica

SEDE

P.E.C.: settore6@pec.comune.chieti.it

Spett. le ALITEC S. p. A.

Viale Abruzzo n. 410

66100 **CHIETI**

P.E.C.: alitec@pec.totoholdingspa.it

A mezzo Ufficio Messi

**A tutti portatori di interessi pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati
presso albo pretorio comunale**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... *"Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."*];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che ha assegnato definitivamente le competenze ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Visto l'elenco dei siti a rischio potenziale riportato nell'anagrafe regionale ed in particolare quello relativo ai siti industriali di cui all'art. 9 dell'all. 2 alla L.R. n. 45/07 e DGR 1529/06 (All. tecnico 2 DN3/15 del 01.02.07);

Rilevato dagli atti d'ufficio che il sito in oggetto è inserito nell'anagrafe regionale dei siti industriali dismessi (scheda Arta CH101102) di cui all'art. 9 dell'all. 2 alla L.R. n. 45/07 e DGR 1529/06 (All. tecnico 2 DN3/15 del 01.02.07) che impone a carico dell'attuale proprietario dell'azienda la procedura di caratterizzazione ambientale e, nel caso il sito sia riutilizzato, il rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 257/07 (BURA s.s. del 09.05.07) e, quindi, laddove siano stati accertati superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), l'obbligo di mettere in atto le necessarie misure di sicurezza d'emergenza per limitare il pericolo che la potenziale contaminazione rilevata possa ancora comportare rischi di aggravamento della stessa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento;

... che la Soc. Alitec S.p.A., quale nuova proprietaria del sito industriale dismesso ex Zuccherificio, ubicato in via Piaggio del comune di Chieti, con comunicazione in data 22.12.08, pervenuta a questo Settore in data 07.01.09, al prot. n. 18 (prot. gen. n. 60346 in data 30.12.08), ha dato notizia del superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) del sito, avviando la procedura ex art. 245, comma 2, del d.lgs 152/06 e s.m.i.;

... che la stessa Soc. Alitec SpA ha presentato il Piano della Caratterizzazione del sito in data 26.02.09, reg. al prot. gen. al n. 10897 del 27.02.09;

... che con determina di questo Settore n. 1914 del 29.06.2009 è stata autorizzata l'attuazione del Piano della Caratterizzazione del sito sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi in data 07.04.2009;

... che nota prot. 05 in data 26.01.10, acquisita al protocollo di questo Settore in pari data al n. 4376, la ditta Alitec SpA ha trasmesso la documentazione a dimostrazione degli adempimenti prescritti nella Conferenza del 01.12.09 in ordine alla bonifica dei materiali contenenti amianto e all'intervento di MISE;

... che con determina di questo Settore n. 2025 del 21.07.2011 è stato dato atto dell'accertamento, in sede di conferenza dei servizi, del superamento delle soglie di concentrazioni di rischio per i parametri idrocarburi C13-C18, superamento relativo sia al rischio sanitario che alle acque e, relativamente ai parametri 1.2 dicloroetilene, 1.1 dicloroetilene, 1.2 dicloropropano, cloruro di vinile, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorometano e piombo, il rischio per la risorsa acque



sotterrane. Quindi, è stato accertato lo stato di contaminazione del sito in oggetto, catastalmente al fg. 25 coi nn. 50 -63 - 787 - 4002 - 4218 - 4213 - 4219 - 4220 - 4221 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 -477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485, della superficie complessiva dichiarata di ha 16,53,81;

... che con la stessa richiamata determina n. 2025/2011 alla Soc. Alitec S.p.A. sono stati prescritti, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

1. presentazione di un progetto di bonifica entro il 22.09.2011;
2. avvio immediato delle misure di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda mediante attivazione dell'impianto "Pump & Stock" proposto, garantendo che:
 - a. il serbatoio di accumulo dell'impianto sia adeguato alle portate delle acque emunte e ad eventuali ulteriori prescrizioni che saranno concordate con l'Arta di Chieti in corso d'opera ai fini del corretto funzionamento del sistema e del raggiungimento dell'obiettivo prefissato ai sensi dell'allegato 3 alla parte IV del d.lgs 152/06;
 - b. il sistema di trattamento delle acque emunte sia munito, oltre che dei rubinetti per i prelievi di campionamento, di un contatore per la contabilizzazione delle acque prelevate e stoccate nel serbatoio per poi essere smaltite come rifiuti liquidi a mezzo ditta autorizzata e trasportate presso idonei impianti a norma di legge. L'impianto sia quindi munito di blocco automatico in caso di riempimento del serbatoio oltre che di comando di allarme (GSM);
 - c. sia avviato un programma di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate. Un cronoprogramma di tali attività deve essere trasmesso almeno 15 gg. prima all'Arta di Chieti per eventuali controlli;
 - d. con periodicità almeno trimestrale sia trasmesso all'Arta e agli altri enti competenti un rapporto delle acque emunte con allegata copia dei documenti di trasporto muniti dell'accettazione dell'impianto di trattamento esterno;

... che, benché la Soc. Alitec S.p.A. abbia dato comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto "Pump & Stock" dalla data del 27.07.2011, agli atti di questo Settore non risulta posto in essere alcun altro adempimento né l'Arta di Chieti ha inviato un proprio rapporto circa i controlli eseguiti per l'accertamento della regolare attuazione delle misure di MISE delle acque sotterranee. Per tale motivo, con nota di questo settore prot. 61625 del 30.10.2014, la Soc. Alitec SpA è stata diffidata a dare immediata dimostrazione della corretta esecuzione delle attività di MISE prescritte con la citata determina n. 2025/2011 e a presentare il progetto di bonifica, invitando, nel contempo, l'Arta di Chieti a comunicare l'esito dei controlli di propria competenza;

... che con nota PEC del 25.11.14 la Soc. Alitec SpA, in riscontro alla diffida di questo Settore, nell'evidenziare che le attività del sito sono state svolte dalla stessa quale nuova proprietaria non responsabile della contaminazione, ha comunicato che l'Analisi di Rischio del 2011, elaborata sulla base di analisi chimiche del 2008-2009, assumeva quale riferimento delle CSC una popolazione residenziale (adulti e bambini) sul presupposto della positiva conclusione della procedura urbanistica che prevedeva un progetto per la realizzazione di edifici ad uso residenziale presso il medesimo sito, in luogo dell'esistente opificio industriale, con conseguente cambio di destinazione d'uso (da industriale a residenziale). Oggi, invece, a seguito dell'annullamento da parte del Tar dell'Accordo di Programma del 14.04.2009 (sent. TAR Pescara n. 297 del 29.04.2010) che avrebbe consentito tale cambio di destinazione d'uso, la destinazione urbanistica del sito è disciplinata dal PRT del Consorzio ASI come "Zona di completamento destinata all'industria e ai suoi servizi" con la conseguente necessità di procedere alla revisione dell'originario procedimento per la redazione di un progetto di bonifica sulla base dei parametri previsti per la specifica destinazione d'uso industriale/produttiva;

... che con nota PEC dell'11.12.2014 questo Settore ha invitato nuovamente la Soc. Alitec a dare dimostrazione della corretta esecuzione dell'attività di MISE delle acque di falda che va attuato indipendentemente dall'utilizzazione che intende farne del sito (produttiva o residenziale). La stessa Società è stata nel contempo invitata alla presentazione di un nuovo documento di A.D.R. per la ridefinizione degli obiettivi di bonifica in funzione dell'attuale destinazione del sito;



Visto il nuovo documento di Analisi di Rischio sito specifica presentato a mezzo PEC in data 08.01.2015, assunto al protocollo di questo Settore in data 12.01.2015 al n. 1027, contenente anche proposta di disattivazione dell'attuale sistema di MISE;

Vista la documentazione presentata con CD Rom in data 20.01.2015 al prot. n. 2813, contenente i rapporti di prova degli anni 2008-2009-2014 con relative immagini fotografiche;

Rilevato che l'AdR si riferisce al sito industriale dismesso ex zuccherificio di proprietà della ditta ALITEC S.p.A., ubicato in via Piaggio di Chieti, catastalmente al fg. 25 coi nn. 50 -63 – 787 – 4002 – 4218 – 4213 – 4219 – 4220 – 4221 – 470 – 471 – 472 – 473 – 474 – 475 – 476 -477 – 478 – 479 – 480 – 481 – 482 – 483 – 484 - 485, della superficie complessiva dichiarata di ha 16,53,81, nel PRG vigente del Comune di Chieti riportato in “Zona di completamento destinata all'industria e ai suoi servizi”;

... che, giusto quanto indicato dal VI Settore di questo Comune con nota prot. 66100 del 01.10.2010, con sentenza TAR Pescara n. 297 del 29.04.2010 è stato annullato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 14.04.09 tra l'Amministrazione Provinciale di Chieti ed il Comune di Chieti e, pertanto, l'attuale destinazione urbanistica del sito è disciplinata dal PRT del Consorzio ASI come “Zona di completamento destinata all'industria e ai suoi servizi”. Il sito risulta altresì individuato nell'ambito A – Oggetto “OA1” del Piano Regionale Paesistico di cui alla legge n. 431/85, approvato con atto consiliare della Regione Abruzzo n. 141/21 del 21.03.1990, come elemento meritevole di conservazione e valorizzazione mediante : - riuso per nuove destinazioni quali attività di servizio alla produzione, attrezzature ricreative culturali, uffici; - interventi di restauro e/o ristrutturazione degli edifici che ne mantengano inalterati i caratteri architettonici e formali;

Ritenuto necessario approfondire l'esame di detto elaborato, nel rispetto delle procedure indicate dalla legge;

DISPONE

la convocazione della Conferenza dei Servizi **per il giorno 24 febbraio 2015, alle ore 10,00**, presso il Comune di Chieti – Settore Ecologia, Ambiente, Energia, in via delle Robinie 5, per esaminare il Documento di Analisi di Rischio del sito indicato in premessa.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della legge 7/8/1990 n. 241 entro cinque giorni, dal ricevimento della presente, le amministrazioni convocate possono concordare con l'amministrazione procedente, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa entro dieci giorni successivi alla prima, mentre, in base all'art. 14-ter, comma 6, *“ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”*.

Gli Enti in indirizzo che intendono esprimere unicamente il loro nulla osta in linea tecnica senza specifiche condizioni potranno inoltrare apposita comunicazione entro i cinque giorni precedenti la Conferenza dei Servizi.

Con separata nota si trasmette all'Arta di Chieti una copia del CD Rom contenente i rapporti di prova indicati in premessa per consentire una compiuta valutazione tecnica.
Per gli altri enti la ditta Alitec SpA è invitata a provvedervi direttamente.



La ditta ALITEC S.P.A. è invitata, altresì, a presentare in sede di C.d.S. i formulari relativi allo smaltimento delle acque prelevate dall'impianto "Pump & Stock", da consegnare in tre copie per il Comune, per la Provincia e per l'Arta.

Il Settore Urbanistica del Comune è invitato, in caso di impossibilità a partecipare, a comunicare eventuali variazioni delle previsioni urbanistiche per il sito in oggetto.

Ai sensi dell'art.14-ter, comma 9, della legge 7/8/1990 n. 241 , come novellato dalla L. n. 15/05, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3 dello stesso art. 14-ter, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza.

Dispone, inoltre, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per gg. 15 consecutivi.

Copia della documentazione in oggetto è a disposizione per la consultazione presso la sede del settore scrivente sito in Chieti alla via delle Robinie n. 5.

Il Funzionario Resp.le del Procedimento

(Mario Salsano)

